

ACQUISTO DI CARBURANTI DA PARTE DI AUTOTRASPORTATORI PER CONTO TERZI.

OBBLIGO DI FATTURAZIONE DA PARTE DEL GESTORE

La legge finanziaria 2006 (Legge 266/2005) ha modificato il regolamento relativo al campo di applicazione della scheda carburanti (DM. 444/97) introducendo , per gli AUTOTRASPORTATORI DI BENI PER CONTO TERZI, l'obbligo di richiedere al gestore dell'impianto di distribuzione carburanti il rilascio della fattura, in luogo dell'annotazione dell'acquisto sulla classica scheda carburante.

Sostanzialmente il comma 109 dell'art. 1 della Legge Finanziaria in premessa, prevede che le disposizioni in materia di scheda carburante NON si applicano alle cessioni di carburante per autotrazione effettuate dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi; con decorrenza 10 Gennaio 2006, infatti, la documentazione degli acquisti di carburante effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto terzi dovrà essere costituita da fatture, opportunamente emesse su richiesta dei citati autotrasportatori, non oltre il momento di effettuazione del rifornimento.

Va sottolineato che è possibile per l'autotrasportatore richiedere al gestore l'emissione di fattura differita, secondo il disposto dell'art. 21, comma 4 , del DPR 633/72; in tale eventualità il gestore dovrà però rilasciare all'atto del rifornimento, un documento di consegna (bolla di consegna o documento equivalente).

Il documento di consegna sopra citato, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- 1) data e numero progressive
- 2) dati identificativi del gestore dell'impianto e dell'acquirente
- 3) qualità e quantità del prodotto consegnato
- 4) corrispettivo pagato.

La fattura differita, di cui all' art. 21, 40 comma, dovrà essere emessa dal gestore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna e dovrà riportare gli estremi (data e numero) del documento di consegna relativo ; in tale eventualità è consentito anche, tra le stesse parti, emettere una sola fattura riepilogativa per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare, ovviamente sempre con il richiamo (numeri e date) dei documenti di consegna emessi.

Quanto previsto sull'argomento dalla Finanziaria 2006, NON INTERFERISCE E VA DISTINTO dalle emissioni di fatture tra gestori e Compagnie Petrolifere e tra quest'ultime e gli acquirenti TITOLARI DI CARTE DI PAGAMENTO, che sono conseguenti alla stipula di appositi CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE tra le parti. In tale fattispecie, infatti, i suddetti titolari di carte di pagamento non hanno titolo per richiedere al gestore l'emissione di fattura per acquisto prodotto, in quanto la riceveranno direttamente dalla Compagnia petrolifera con la quale hanno sottoscritto il contratto di somministrazione prodotto.

Cogliamo l'occasione per riepilogare di seguito le cessioni di carburanti per cui va emessa fattura:

cessioni effettuate nei confronti dello Stato, enti pubblici, istituti universitari, enti ospedalieri e di assistenza e beneficenza;

- a) cessioni di carburante non effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione;
- b) cessioni effettuate presso gli impianti stradali ma non destinate all'autotrazione (es. motori fissi) o casi in cui tale destinazione non può essere constatata all'atto dell'acquisto;
- c) cessioni effettuate nei confronti di soggetti titolari di carta di credito in somministrazione;
- d) cessioni di carburante ad autotrasportatori di beni per conto terzi, ovverosia le imprese iscritte all' albo istituito con Legge 6.6.1974 , n. 298. Rientrano nella categoria anche le imprese di altri Stati membri dell' Unione europea " esercenti comunitari" , in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi. Ricordiamo che già con effetto dall' 11. 10.2000 le disposizioni sull'emissione di fattura (in deroga a quelle sulla scheda carburante) si applicano alle cessioni di gasolio effettuate dagli impianti stradali di carburante nei confronti di tutti gli esercenti nazionali e comunitari;
- e) cessioni effettuate nei confronti di soggetti domiciliati e residenti all'estero i quali, a richiesta, hanno diritto all'emissione di fattura da parte dei gestori degli impianti di distribuzione stradale.